

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO

della Trapani Servizi S.p.A., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Ing. Carlo Guarnotta, con sede in Trapani – C.da Belvedere - nella via del Serro snc (P. Iva 01976500817), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenere in calce al presente atto, dall'Avv. Franco Campo (C.F. CMPFNC62B08L840O) e dall'Avv. Pasquale Perrone (C.F. PRRPQL72C16D423R), i quali dichiarano di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche relative al presente giudizio ai domicili digitali corrispondenti, rispettivamente, alla pec franco.campo@avvocatitrapani.legalmail.it – per l'Avv. Franco Campo – ed alla pec pasquale.perrone@avvocatitrapani.legalmail.it – per l'Avv. Pasquale Perrone, ovvero al fax 09231876767;

CONTRO

la *Società per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti* (SRR) Trapani Provincia Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Erice – Località Rigaletta – Milo, Viale Crocci n. 2 (P. Iva 02484440819);

E NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

1	ADAMO	ANNA MARIA	DMANMR57R70D423V
2	ADAMO	LUIGI ANTONIO	DMALNT67L05E974U
3	ALAGNA	SALVATORE	LGNSVT55P24L331A
4	ALASTRA	FRANCESCO	LSTFNC60C17L331S
5	ARGENTINO	GASPARE	RGNGPR67M05D423E
6	BARBARA	SALVATORE	BRBSVT69M22L331E
7	BASCIANO	GAETANO	BSCGTN57E13D423K
8	BONANNO	SALVATORE	BNNSVT56D27L331Q



9 BONVENTRE	SALVATORE	BNVSVT56A25L331W
10 CALANDRO	GIUSEPPE	CLNGPP65R24E974K
11 CAMPO	PIETRO	CMPPTR59D22D423T
12 CANDELA	GIUSEPPE	CNDGPP70E18L331M
13 CANDELA	CRISTOFORO	CNDCST65R30I407U
14 CANINO	NICOLO'	CNNNCL69E19G208W
15 CARBONE	GIOVANNI	CRBGNN66E12L331O
16 CARUSO	NICOLA	CRSNCL72A02D423F
17 CASTIGLIONE	GREGORIO	CSTGGR58M26L331W
18 CERAMI	IGNAZIO	CRMGNZ67S06E974Z
19 CERNIGLIARO	CARMELO	CRNCML56T09L331S
20 CINTURA	GIUSEPPE	CNTGPP70E14L331J
21 CIPPONERI	FRANCESCO	CPPFNC71A25D423B
22 CORSO	MARIANO	CRMSMRN60M16L331H
23 CURRENTI	SALVATORE	CRRSVT65H24L331Q
24 CUSENZA	NICOLO'	CSNNCL55D23D423X
25 CUSENZA	GIACOMO	CSNGCM56B24L331N
26 D'AMICO	MICHELE	DMCMHL55P30L331G
27 D'ANGELO	FILIPPO	DNGFPP60T04I407A
28 DE MARTINO	GIANFRANCO	DMRGFR78A24D423R
29 DI PIETRA	FRANCESCO	DPTFNC62S12D423P
30 DI TRAPANI	LEONARDO	DTRLRD60B05L331B
31 DI VITA	GIUSEPPE	DVTGPP71D18D423C
32 FANFULLA	ROSARIA	FNFRSR59H49L331O
33 FERRO	FRANCESCO	FRRFNC61R06E974P
34 FIGUCCIO	VINCENZO	FGVCN59M12L331A
35 FLORENO	MICHELE	FLRMHL66M04D423L
36 FODALE	ANDREA	FDLNDR71B22L331Z
37 FRANCO	VITO	FRNVTI62T25G208N
38 GABRIELE	ANTONINO	GBRNNN61A01L331E
39 GALIA	GASPARE	GLAGPR63E24L331I
40 GAMBICCHIA	ANTONINO	GMBNNN53T16L331K
41 GAMMICCHIA	GIUSEPPE	GMMGPP71D20L331O
42 GENNA	MICHELE	GNNMHL73A11L331B
43 GIACALONE	NICOLO'	GCLNCL52S10L331W
44 GIANO	CARMELO	GNICML67M15L331X
45 GIANQUINTO	FRANCESCO PAOLO	GNQFNC68E25L331Z
46 GIULIANO	GIACOMO	GLNGCM71B02D423J
47 GIURLANDA	GIOVAMBATTISTA	GRLGMB56A23D423H
48 GRAMMATICO	SERGIO	GRMSRG75S14G208A
49 GRIMALDI	GIOVANNI	GRMGNN58T02L331U



50	GUCCIARDO	SALVATORE	GCCSVT59B20B385T
51	INCANDELA	VITO	NCNVTI1S16D423W
52	LEDDA	ANTONINO	LDDNTN57D12Z352B
53	LENTINI	ANTONINO	LNTNNN73R01G208F
54	LEONE	GASPARE	LNEGPR69S11D423G
55	LI MANDRI	FRANCESCO	LMNFNC61S03L331P
56	LIOTTA	GIOVANNI	LTTGNN54C03L331W
57	LIOTTA	ROBERTO	LTTRRT68C20L331D
58	LIOTTA	SERGIO	LTTSRG62T27L331K
59	MALTESE	SEBASTIANO	MLTSST66A13B729H
60	MANNONE	MICHELE ANGELO	MNNMHL68S10E974N
61	MARCHINGIGLIO	FILIPPO	MRCFPP65D20L331K
62	MARINO	GAETANO	MRNGTN74L19D423A
63	MARRONE	VINCENZO	MRRVCN70H14D423R
64	MAZZARA	ANTONINO	MZZNNN68E27L331C
65	MAZZOLA	ANGELO	MZZNGL57H26L331Y
66	MERONI	GIUSEPPE ANTONIO	MRNGPP68E24C342K
67	MILLOCCA	ISIDORO	MLLSDR52L03L331S
68	MINIO	ISIDORO	MNISDR64R28L331F
69	MONTELEONE	VITO	MNTVTI68R29D423H
70	NOVARA	ANTONINO	NVRNNN53L17L331Y
71	OCCHIPINTI	NICOLO'	CCHNCL65L11G208E
72	PACE	CRISPINO	PCACSP56S10L331L
73	RANNO	ANTONINO	RNNNNN55T21G208V
74	REINA	SALVATORE	RNESVT70H03Z112T
75	RENDA	IGNAZIO	RNDGNZ63C31E974Q
76	RENDA	ALESSANDRO	RNDLSN68P04E974K
77	RINDINELLA	MASSIMO	RNDMSM71A19L331W
78	RIZZO	VITO	RZZVTI60M13L331F
79	RUSSO	MICHELE	RSSMHL56H25L331U
80	RUGGIRELLO	MATTEO	RGGMTT68T05L331P
81	SAMMARTANO	PIETRO GIUSEPPE	SMMPRG66C27L331H
82	SAMPIERI	GAETANO	SMPGTN56T07L331B
83	SAN BRUNONE	VINCENZO	SNBVCN64P11L331E
84	SANSICA	GASPARE	SNSGPR61C09L331W
85	SCARDINA	GIOVANNI	SCRGNN57B26L331P
86	SCHIFANO	FRANCESCO PAOLO	SCHFNC69D19Z112M
87	SORRENTINO	VITTORIO	SRRVTR70E07L331X
88	STELLATO	FRANCESCO	STLFNC58D20L331K
89	STELLATO	GIACOMO	STLGCM61R07L331Q
90	TITONE	GIUSEPPE	TTNGPP58B09Z352F



91 VIRGILIO	FRANCESCO	VRGFNC61P27L331Y
92 ZERILLI	GIUSEPPE	ZRLGPP55P18E974U

tutti dipendenti della Trapani Servizi S.p.A. impegnati nel servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nella città di Trapani;

NONCHE' NEI CONFRONTI

della **Ernergeticambiente S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rozzano (MI) nella strada 4 Palazzo Q6 Milanofiori – Frazione Quinto De Stampi (P. Iva 02487130813).

FATTO

La Trapani Servizi S.p.A è una società a totale capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Trapani (doc. 1).

Costituita in applicazione dell'art. 10, comma 1 lettera a) D.Lgs. n° 468/1997, per creare opportunità di occupazione per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili presso il Comune di Trapani (doc. 2), dal 2001 (doc. 3) la stessa ha svolto il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani della Città di Trapani ed ha provveduto alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti sito in località Belvedere, alla stessa appartenente, e del sistema di discariche posto a valle del predetto impianto, sito in località Borraena.

Dall'1 gennaio 2019 continua ad occuparsi della gestione degli impianti prima indicati, ma ha avviato la cessazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti che, in esito ad apposita gara di appalto, è stato affidato ad altra impresa – Energeticambiente Srl (doc. 4).

* * *

Premessa necessaria all'esposizione delle ragioni sottese al presente ricorso è l'indicazione – sia pur sintetica – del quadro normativo che ha interessato la materia della gestione dei rifiuti negli ultimi anni.



In correlazione alla riforma operata a livello nazionale con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, la Regione siciliana, dopo un primo tentativo di riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti previsto dall'art. 45 L.r. n° 2 dell' 8 febbraio 2007, con la legge n° 9 dell' 8 aprile 2010 approvava una nuova disciplina organica della materia.

La nuova legge (art. 5) ha confermato in linea di massima gli ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell'art. 45 L.r. n. 2/2007, ha previsto la costituzione tra i comuni ricompresi nel medesimo ambito di una società consortile di capitali – denominata ***Società per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti*** - indicata con l'**acronimo S.R.R.** – e ne ha disciplinato l'organizzazione, il funzionamento (artt. 6 e 7) e le funzioni (art. 8).

Nella provincia di Trapani sono state costituite due SS.RR.RR.; quella cui partecipa anche il Comune di Trapani è la S.R.R. Trapani Provincia Nord.

Con la nuova legge, infine, è stato anche definito il sistema di programmazione del servizio di gestione dei rifiuti, articolato in **un piano regionale** (art. 9) al quale si affianca **un piano d'ambito** (art. 10) che “ *definisce il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti ...*” in ciascun ambito territoriale ottimale.

Nel sistema così sinteticamente delineato, con l'art. 1, comma 2, L.r. n. 3 del 9 gennaio 2013, è stata poi introdotta per i singoli comuni la possibilità di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sulla base di un apposito piano di intervento, limitato a contesti territoriali minori che hanno assunto la denominazione di “ **aree di raccolta ottimali – A.R.O**”.

Il Comune di Trapani si avvaleva di tale possibilità e predisponendo un



piano di intervento per gestire in forma singola il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti in un'area di raccolta ottimale coincidente con il proprio territorio comunale (doc. 5); tale piano diveniva efficace ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza Presidente della Regione Siciliana 2/Rif. del 02.02.2017 (doc. 6).

Con nota prot. 27302 del 17.03.2017, però, il Sindaco del Comune di Trapani chiedeva alla S.R.R. Trapani Provincia Nord di inserire il comune capoluogo nella procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio che la stessa stava predisponendo e con delibera n° 41/2017 del 24.03.2017 (doc. 7) la Giunta comunale decideva di ***ratificare la decisione di inserire il Comune di Trapani nelle procedure di gara per l'individuazione del miglior contraente tra quelli regolarmente abilitati all'espletamento dei servizi individuati negli elaborati progettuali di cui al punto 1), giusta comunicazione prot. 27302 del 17.03.2107, allegata al presente atto deliberativo in SUB "A"***.

Con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Trapani n° 22/2018 del 06.06.2018 (doc. 8), adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, la deliberazione G.M. n° 41/2017 è stata convalidata.

La S.R.R. Trapani Provincia Nord procedeva, pertanto, all'indizione della gara per l'espletamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani anche per il territorio del Comune di Trapani, identificato da uno specifico lotto di appalto (lotto 4) ed il capitolato speciale di gara all'art. 40, posto l'obbligo dell'aggiudicatario di avere un organico adeguato al servizio da svolgere, precisava "***... L'elenco del personale attualmente impiegato nell'esecuzione dei servizi è riportato in Allegato 7 – Elenco Personale***" (doc. 9).

Tale elenco riportava n. 102 lavoratori, distinti per livello di



inquadramento e qualifica, tutti dipendenti di Trapani Servizi S.p.A..

* * *

Con il verbale n. 35 del 19.12.2017 (doc. 3) il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Trapani Provincia Nord approvava l'aggiudicazione del lotto 4 dell'appalto alla Energeticambiente Srl.

In previsione della cessazione del servizio precedente svolto, con nota prot. 1240 del 14.02.2018 (doc. 10) l'odierna ricorrente attivava la procedura prevista dalla legge n° 223/1991 per la risoluzione del rapporto di lavoro del personale che sarebbe divenuto eccedente, indicando l'art. 19, commi 7 e 8, L.r. n. 9/2010 e l'accordo quadro regionale del 6 agosto 2013 quale fonti normative di riferimento per l'esame della situazione di eccedenza del personale.

Secondo l'art. 19 della predetta legge regionale,
"1.....2.....3.....4.....5....."

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già



inquadri nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

L'accordo quadro regionale sottoscritto il 6 agosto 2013 (doc. 11) tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Organizzazioni Sindacali ha poi dato attuazione alla previsione del primo



capoverso del comma 7 della disposizione regionale.

Nell'incontro con le rappresentanze dei lavoratori in data 26.02.2018 (doc. 12) la procedura avviata veniva ritirata su richiesta delle stesse, le quali evidenziavano la necessità di coinvolgere la SRR Trapani Provincia Nord al fine di individuare la procedura più corretta per il passaggio del lavoratori a garanzia dei diritti dagli stessi acquisiti.

Con nota n. 306 del 16 maggio 2018 (doc. 13) la S.R.R. Trapani Provincia Nord comunicava l'imminente sottoscrizione del contratto normativo con Energeticambiente Srl previsto dall'art. 15 L.r. n.9/2010 e con nota prot. 404 del 28.06.2018 (doc. 14) convocava le parti ad un tavolo tecnico che si svolgeva nelle giornate del 10.07.2018 - 11.07.2018 e 17.07.2018 (doc. 15a, 15b, 15c).

In tali incontri emergevano le diverse posizioni delle parti in ordine alle modalità di passaggio del personale della Trapani Servizi al nuovo gestore del servizio.

La S.R.R. rappresentava di avere una dotazione organica approvata con decreto dell'Assessorato regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l.r. 08.04.2010 n° 9 che, senza una opportuna modifica, non consentiva alla stessa l'assunzione del personale della Trapani Servizi per la sua successiva utilizzazione da parte della ditta affidataria dell'appalto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della medesima l.r. n° 9/2010 e sosteneva l'idea del transito diretto del personale dalla Trapani Servizi al nuovo gestore del servizio ai sensi dell'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente.

Le organizzazioni sindacali evidenziavano soprattutto la necessità del mantenimento integrale delle garanzie godute dai lavoratori della società partecipata dal comune di Trapani, mentre il Comune di Trapani rassegnava la necessità di avviare celermente i servizi appaltati.



Gli approfondimenti operati individuavano come soluzione temporanea, utilizzabile nel tempo occorrente alla S.R.R. per rideterminare la propria dotazione in modo da consentire il rispetto dell'art. 19, commi 7 e 8, L.r. n. 9/2010, la speciale forma di distacco prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, richiamato dall'art. 30, comma 4, D.Lgs. n° 276/2003

Si tratta di un'ipotesi di distacco diversa da quella ordinaria, disciplinata dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs n° 276/2003, prefigurata come soluzione alternativa al licenziamento collettivo dei lavoratori nell'ambito della procedura attivata ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n° 223/1991.

Con nota n. 7202 del 16/08/2018 (doc. 16), quindi, la ricorrente dava nuovo impulso alla procedura di riduzione del personale e nei successivi incontri con le organizzazioni sindacali era elaborata un'ipotesi di accordo che, sviluppando la soluzione presa in considerazione nel corso del tavolo tecnico indetto dalla S.R.R. nel mese di luglio, prevedeva il ricorso temporaneo al distacco ex art. 8, comma 3, D.L. 148 del 20.05.1993 nelle more che la SRR ponesse in essere gli atti occorrenti per dare attuazione all'art. 19, commi 7 e seguenti, L.r. n. 9/2010.

Dopo un primo incontro avvenuto il 07/09/2018 (doc. 17), al successivo incontro del 28/09/2018 la definizione della procedura di riduzione del personale veniva differita d'intesa tra le parti di 45 giorni, sia per acquisire sulla ipotesi di accordo raggiunta la condivisione degli altri soggetti istituzionali (S.R.R. – Comune di Trapani – Energeticambiente S.r.l.), che pure erano coinvolti dagli effetti che lo stesso avrebbe prodotto, sia per avere conferma dell'intervenuta sottoscrizione del contratto di attuazione del servizio tra Comune di Trapani e impresa



aggiudicataria dell'appalto, in modo da avere riferimenti temporali certi per l'avvio del nuovo servizio.

Con nota prot. 8603 del 01.10.2018, dunque, la società ricorrente inviava agli altri soggetti coinvolti copia del predetto verbale di confronto con le OO.SS. e dell'ipotesi di accordo con le stesse raggiunta (doc. 18).

In data 2 ottobre 2018, invero, l'Ente locale ed Energeticambiente Srl stipulavano il contratto di servizio, fissando per l'1 gennaio 2019 l'avvio del servizio affidato in appalto (doc. 19).

Nello stesso giorno, tuttavia, l'assemblea dei soci della S.R.R. Trapani Provincia Nord, chiamata a condividere l'ipotesi di accordo raggiunta tra Trapani Servizi Sp.A e le organizzazioni sindacali, non adottava sul punto una specifica decisione, assumendo una posizione che rendeva impraticabile l'utilizzazione del distacco ex art. 8, comma 3, D.L. 148 del 20.05.1993, poiché senza la condivisione della S.R.R. e la sicurezza, quindi, dell'avvio del procedimento di revisione della sua dotazione organica, veniva meno il carattere temporaneo della soluzione che era stata individuata, rendendo per conseguenza illegittimo l'utilizzo del distacco (doc. 20).

Nelle date del 31/10/2018 (doc. 21) e del 07/11/2018 (doc. 22) si riuniva il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Trapani Provincia Nord per valutare, anche sulla scorta di un parere legale al fine acquisito, una proposta di delibera formulata dal Comune di Trapani, che prevedeva la condivisione della bozza di accordo raggiunto dopo il tavolo tecnico estivo tra Trapani Servizi SpA ed i sindacati, rafforzata da apposite garanzie previste per tenere indenne la S.R.R. da ogni eventuale refluenza finanziaria correlata all'assunzione da parte della stessa del personale della partecipata comunale nel rispetto dell'art. 19, commi 7 e ss, L.r. n. 9/2010.



L'organo amministrativo della S.R.R., tuttavia, non approvava la proposta avanzata dal comune capoluogo e preso atto di tale posizione, sia il Comune di Trapani che Trapani Servizi S.p.A., con rispettivi atti del 09/11/2018 (doc.ti 23 e 24), diffidavano la S.R.R. ad adottare le iniziative occorrenti per assumere il personale della Trapani Servizi SpA già impegnato nel servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, in applicazione dell'art. 19. commi 7 e ss, L.r. n° 9/2010.

Non ricevendo risposta, con delibera G.M. n. 170 del 12/11/2018 (doc. 25) il Comune di Trapani dava indirizzo all'avvocatura comunale ed alla partecipata Trapani Servizi SpA di agire in giudizio per accertare l'obbligo della SRR Trapani Provincia Nord di rispettare la normativa regionale prima indicata.

Con nota n. prot. 6725/GAB pure del 12/11/2018 (doc. 26) anche l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità interveniva per ribadire il chiaro tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 19, commi 7, 8 e 9, L.r. n. 9/2010 e richiamava la S.R.R. Trapani Provincia Nord alla loro corretta applicazione.

In data 13 novembre 2018, in considerazione dell'indifferibile necessità di individuare una soluzione che contemperasse l'esigenza di garantire l'avvio operativo del servizio entro i termini del contratto di servizio sottoscritto in data 02.10.2018 tra la Energeticambiente Srl ed il Comune di Trapani ed i diritti dei lavoratori della Trapani Servizi SpA, la ricorrente e le organizzazioni sindacali raggiungevano un accordo sindacale che concludeva la procedura di riduzione del personale ex lege n. 221/1993, scongiurando il licenziamento dei lavoratori che diversamente, dal primo gennaio 2019, sarebbe risultati in esubero (doc. 27).

Con tale accordo le parti hanno ripreso l'ipotesi della utilizzazione del



distacco nella forma speciale prevista dall'art. 8, comma 3, D.L. 148 del 20.05.1993, convertito con legge n° 236/1993, ancorando la sua temporaneità alla soluzione delle iniziative amministrative e/o giudiziali avviate per il riconoscimento dell'obbligo della S.R.R. Trapani Provincia Nord di assumere il personale distaccato dalla Trapani Servizi S.p.A al nuovo gestore dell'appalto.

Contestualmente, Trapani Servizi S.p.A. ed Energeticambiente S.r.l. hanno sottoscritto un accordo per regolare tra le stesse società l'applicazione del distacco (doc. 28).

In seno a tale atto (art. 11) è stato previsto un ristoro forfetario alla ricorrente da parte del soggetto distaccatario per gli oneri che la prima deve sopportare per continuare ad assicurare la corretta applicazione degli istituti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro del personale distaccato e di cui la stessa ha conservato la titolarità (elaborazione mensile dei prospetti paga, pagamento delle retribuzioni, versamenti dei contributi agli enti previdenziali e assistenziali, accantonamenti del trattamento di fine rapporto, gestione delle malattie, gestione delle cessioni e dei pignoramenti sulle retribuzioni etc...).

Si tratta di un accordo, tuttavia, che trova giustificazione nella sua correlazione all'accordo sindacale che ha evitato il licenziamento del personale e assicurato l'avvio del servizio appaltato nei termini previsti dal contratto di servizio e che, come quest'ultimo, ha carattere temporaneo.

E' interesse precipuo di Trapani Servizi S.p.A., infatti, che la problematica del passaggio del personale già impegnato nel servizio ora affidato a Energeticambiente S.r.l. trovi definitiva soluzione nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalla legge regionale n. 9/2010, con la conseguente assunzione da parte della SRR Trapani Provincia Nord.



In tal modo la ricorrente non dovrà continuare a farsi carico degli oneri gestionali correlati alla titolarità che la stessa mantiene dei rapporti di lavoro dei dipendenti distaccati presso Energeticambiente Srl e non dovrà continuare ad essere gravata delle correlate responsabilità.

Basta considerare in proposito che in caso di distacco il distaccante rimane responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i fatti illeciti commessi dal lavoratore distaccato (Cfr. Corte di Cassazione Sez. Lavoro 11.01.2010 n° 215) e mantiene rilevanti responsabilità in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro (Cass. Pen. Sez. IV Sent., 19/04/2013 n. 31300).

Inoltre, la società ricorrente ha interesse all'applicazione dell'art. 19, comma 7 lettera c) da parte della SRR, poichè la soluzione temporanea raggiunta con l'accordo che ha concluso la procedura di licenziamento collettivo non include 5 dei 92 lavoratori della Trapani Servizi Srl che, ai sensi della disposizione appena citata, hanno diritto all'assunzione presso la stessa.

Nel corso delle trattative intercorse, infatti, il nuovo gestore del servizio non ha accettato il distacco di tali lavoratori o perché aventi profilo amministrativo o perché addetti a mansioni ritenute non operative.

Ma secondo la disposizione in parola anche il personale non operativo, ferma rimanendo la necessità di dare preciso contenuto a tale espressione, deve essere assunto, almeno in parte, dalla SRR se in possesso dei requisiti previsti dalla predetta disposizione.

Il comma 7 lettera c) del richiamato art. 19, infatti, dopo avere fatto riferimento ai “... *dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio*” stabilisce che “.... *I rimanenti dipendenti* (dunque, quelli non inquadrati nei profili operativi - ndr) *sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che,*



in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento.

Nel caso in specie, le cinque unità escluse dal distacco, che nell'elenco allegato all'accordo sindacale del 13/11/2018 sono individuate dai numeri 10, 23, 36, 69 e 80, sono state assunte tutte prima del 01/05/2004 ed erano in servizio al 31/12/2009 e rientrano, quindi, certamente nel novero del personale il cui rapporto di lavoro deve transitare alla SRR.

Donde il precipuo interesse della ricorrente all'accertamento dell'obbligo della SRR di applicare l'art. 19, commi 7 e ss, L.r. n. 9/2010 ed assumere il personale della Trapani servizi che era impegnato nel servizio cessato il 31/12/2018.

Infine, si deve rassegnare che anche un'ulteriore assemblea dei soci della S.R.R. svoltasi in data 20/11/2018 non produceva alcun risultato in ordine al rispetto delle predette disposizioni (doc. 29).

DIRITTO

IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA SRR DI ASSUMERE IL PERSONALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI TRAPANI

Con la legge n. 9 dell'8 aprile 2010 il legislatore regionale siciliano ha operato in materia di personale da impiegare nel servizio di gestione integrata dei rifiuti una scelta diversa da quella fatta dal legislatore nazionale.

Ed infatti, l'art. 202 D.Lgs. n° 152/2006 (Norme in Materia Ambientale), dopo avere disciplinato le modalità di affidamento del servizio, al comma 6 ha previsto il passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti del personale già addetto, entro limiti temporali precisi, al settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti,



con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, applicate.

Secondo tale disposizione il passaggio diretto riguarda non solo i dipendenti delle imprese private, ma anche il personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, e la disciplina applicabile è quella del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 c.c..

Come si diceva, radicalmente diversa è la soluzione tracciata dal legislatore siciliano, il quale ha operato scientemente una scelta differente rispetto alla disciplina del testo unico nazionale in materia ambientale, che aveva ben presente, posto che all'art. 1 comma 1, L.r. n. 9/2010 lo stesso ha espressamente affermato di intervenire nella “ *disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni*”.

L'art. 19 L.r. n° 9/2010 ha previsto, anzitutto, (**comma 6**) che l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individuasse il personale da destinare al servizio tra quello proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione e già impegnato presso le società o i consorzi d'ambito.

Ha poi stabilito (**comma 7**) che “*sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di*



cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento”

Ed al **comma 8** del medesimo art. 19 L.r. n. 9/2010 ha stabilito che “ *il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni”*.

La legge regionale n. 9/2010, dunque, nel regolamentare l'individuazione del personale da impiegare nel sistema di gestione dei rifiuti che la stessa ha ridefinito ha dettato una disciplina particolare per il personale appartenente a categorie esattamente individuate, ovvero:

- 1) il personale proveniente da comuni, province e regione che già prestava servizio nelle società o consorzi d'ambito istituiti in base alla normativa previgente;
- 2) il personale in servizio alla data del 31/12/2009 nelle società o consorzi d'ambito, ovviamente diverso da quello proveniente da comuni, province e regione;
- 3) il personale delle società utilizzate per la gestione del servizio aventi una partecipazione al capitale sociale di enti locali o società o consorzi d'ambito non inferiore al novanta per cento.

Per il personale indicato ai precedenti punti 1, 2 e 3 la disciplina regionale non ha previsto il passaggio diretto al nuovo gestore del



servizio individuato secondo le modalità della L.r. n. 9/2010, ma la sua assunzione da parte della SRR e la sua utilizzazione da parte del soggetto affidatario del servizio.

Sul punto il dettato della legge è inequivocabile.

L'art. 19, comma 7, infatti, esplicitamente stabilisce che *“Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento”* ed il comma 8 precisa che *“ il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15”*.

La situazione del personale che è stato impegnato dalla Trapani Servizi S.p.A. nel servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio del Comune di Trapani rientra pienamente nella previsione dell'art. 19, comma 7 lettera c) L.r. n° 9/2010 e lo stesso, pertanto, in applicazione di tale disposizione e di quella del successivo comma 8 del medesimo articolo, deve essere assunto dalla SRR Trapani Provincia Nord per essere poi utilizzato dal soggetto imprenditoriale al quale il servizio è stato affidato con apposita gara.

Tale soluzione, sul piano normativo, è rafforzata dal contenuto dell'accordo quadro regionale che il 6 agosto 2013 (doc. 11), in



applicazione dell'art. 19, comma 7, L.r. n. 9/2010, è stato sottoscritto tra L'assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana e le Organizzazioni Sindacali,

In tale accordo il personale interessato all'applicazione della normativa regionale sui rifiuti è stato suddiviso in cinque categorie:

a) personale proveniente da comuni, province e regione, in servizio presso società o consorzi d'ambito o società a capitale pubblico non inferiore al 90%;

b) personale in servizio al 31/12/2009 presso società o consorzi d'ambito o società a capitale pubblico non inferiore al 90% assunto prima dell'entrata in vigore dell'art. 45 della legge regionale n. 2 dell'08/02/2007;

c) personale in servizio al 31/12/2009 presso società o consorzi d'ambito o società a capitale pubblico non inferiore al 90% assunto nel rispetto dell'art. 45 L.r. n. 2 dell'08/02/2007;

d) personale in servizio presso società o consorzi d'ambito o società a capitale pubblico non inferiore al 90% assunto a qualsiasi titolo alla data del 31/12/2012;

e) personale di ditte terze, aggiudicatarie o affidatarie di appalti.

Per il personale indicato alle lettere a), b) e c) l'accordo in parola espressamente e con formulazione letterale inequivoca stabilisce che lo stesso “ .. ***dovrà essere assunto dalle SS.RR.RR. secondo le modalità previste dall'art. 7 commi 9 e 10 della legge 9/2010 nonchè dal comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010***”.

Per il personale indicato alla lettera d) è stata prevista la formazione di apposite liste da cui attingere per eventuali nuove assunzioni, mentre per il personale menzionato alla lettera e) è stato previsto il passaggio diretto secondo la disciplina della contrattazione collettiva.



I dipendenti della Trapani Servizi S.P.A. impegnati nel servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti rientrano tutti nelle ipotesi previste dalle lettere b) o c) dell'accordo quadro e, dunque, anche in forza dell'accordo sindacale richiamato, al quale devono conformarsi tutti gli accordi decentrati, essi devono essere assunti dalla SRR Trapani Provincia Nord.

Occorre aggiungere che l'obbligo della SRR di assumere il personale proveniente dalla partecipata pubblica, in possesso dei requisiti di anzianità previsti dalla norma, riceve ulteriore sostegno da altre due disposizioni della L.r. n. 9/2010.

Ed infatti, il **comma 10** dell'art. 19 L.r. n. 9/2010 prevede che *“in deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali”*.

Secondo il **comma 13** della medesimo articolo *“il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza”*.

La possibilità prevista dal legislatore che le SS.RR.RR. utilizzino il proprio personale in servizi aggiuntivi svolti dagli enti locali presuppone, evidentemente, che le anzidette società siano titolari del rapporto di lavoro e possano esercitare, dunque, tutti i poteri insiti nella posizione datoriale, incluso quello di impiegare i dipendenti in attività aggiuntive non previste dai capitolati di gara e chieste dai comuni.

La seconda è rilevante per il presente giudizio perché prevede l'unica alternativa all'assunzione da parte delle SRR, dando facoltà al personale che nel vigore della D.Lgs. n° 22/1997 era passato dai comuni agli



ambiti territoriali ottimali di rientrare nei ruoli del comune di originaria provenienza.

Se ne deve trarre la conclusione che quando il legislatore ha ritenuto di introdurre eccezioni alla regola generale dell'assunzione da parte della SRR del personale da destinare al servizio di gestione dei rifiuti lo ha fatto espressamente, sicchè al di fuori di quelle previste dalla legge stessa non se ne possono immaginare altre.

Ne consegue che in capo alla società per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti Trapani Provincia Nord sussiste l'obbligo sancito da norme di rango primario di procedere all'assunzione del personale della Trapani Servizi S.p.A già impiegato nel servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio del comune di Trapani per essere poi utilizzato dal nuovo affidatario del servizio e che indebitamente la SRR si è sottratta all'adempimento di tale obbligo.

Preme rilevare che si tratta di norme imperative ed inderogabili posto che con la l.r. n° 9/2010 la Regione siciliana ha compiutamente disciplinato il sistema di gestione integrata dei rifiuti che costituisce servizio pubblico essenziale e che esse attengono al funzionamento delle SRR, alle quali i comuni sono obbligati a partecipare (art. 6, comma 1, L.r. n. 9/2010).

Ne discende che le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del C.d.A, della SRR Trapani Provincia Nord sopra menzionate, con le quali la stessa società si è sottratta al puntuale rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 19 della l.r. n°9/2010 e non ha proceduto all'assunzione del personale della Trapani Servizi SpA devono ritenersi affette da radicale nullità.

IN ORDINE ALLE OBIEZIONI DELLA SRR.

La questione che il presente ricorso pone all'esame del Tribunale è stata discussa in vari incontri intercorsi tra le parti, in occasione dei quali la



società convenuta ha indicato le ragioni che l'hanno indotta a non adempiere l'obbligo di assunzione che alla stessa impongono le norme regionali prima richiamate.

Le obiezioni della SRR possono essere così sintetizzate:

- a) per legge e per statuto la SRR non può svolgere funzioni gestionali e, dunque, non sarebbe tenuta ad assumere il personale operativo da impiegare nello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) la società ha una dotazione organica, debitamente approvata nel rispetto delle procedura prevista dall'art. 7, comma 9, L.r. n. 9/2010, che non prevede l'assunzione di personale operativo;
- c) le disposizioni dettate dall'art. 19, commi 6, 7 e 8 avrebbero carattere transitorio e sarebbero divenute inefficaci/inapplicabili dal momento dell'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia della dotazione organica della SRR.

Nessuna di tali argomentazioni ha fondamento giuridico e può essere condivisa.

La prima delle tre motivazioni oppostive dedotte poggia su un equivoco di fondo, ossia che la SRR debba assumere il personale proveniente dalla società interamente partecipata dal Comune di Trapani per provvedere in modo diretto, tramite l'utilizzazione di detto personale, alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti.

Quando, infatti, gli amministratori della SRR asseriscono che per legge e per statuto la SRR non ha compiti “*gestionali*”, essi fanno riferimento alla “*gestione*” operativa del servizio rifiuti, ma nei vari momenti di confronto che sono intervenuti né la Trapani Servizi S.p.A., né il Comune di Trapani, e nessuno tra gli altri soggetti coinvolti, hanno mai affermato che la SRR dovesse svolgere direttamente il predetto servizio e che per farlo dovesse assumere i lavoratori della ricorrente, nella



consapevolezza che tra le funzioni che l'art. 8 L.r. n. 9/2010 assegna alle SS.RR.RR. non è previsto l'esercizio diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Coerentemente con quanto appena dedotto, d'altra parte, nessuno ha mai contestato il bando della gara che la SRR ha indetto per appaltare il servizio, impugnandolo per opporsi all'affidamento a terzi in luogo dello svolgimento diretto da parte della stessa SRR.

L'argomentazione in discussione, inoltre, conduce ad una conclusione che è giuridicamente impossibile, ossia la disapplicazione delle disposizioni dettate dall'art. 19 L.r. n. 9/2010 sul passaggio del personale dal sistema degli ambiti territoriali ottimali al sistema delle società per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ed illogica, perché l'inserimento di tali disposizioni nella nuova legge sulla gestione dei rifiuti sarebbe del tutto inutile.

Se, infatti, le SRR non hanno l'obbligo di assumere il personale proveniente dalle società o consorzi d'ambito o dalle partecipate pubbliche che svolgevano il servizio, perché non hanno il compito di svolgere direttamente il servizio stesso, le norme contenute nei commi 6, 7, 8, 10 e 13 L.r. n. 9/2010 finiscono per non avere alcun spazio di applicazione e divengono sostanzialmente inutili.

Così però non è, poiché, come è stato esposto nella precedente parte del presente atto, queste disposizioni sono il frutto di una scelta precisa del legislatore regionale, il quale, pur non prevedendo tra le funzioni della SRR la gestione diretta del servizio, ha ritenuto che i lavoratori provenienti dall'ambito pubblicistico, comprensivo oltre che degli enti pubblici territoriali anche delle società con una partecipazione pubblica superiore al 90%, non debbano transitare nel bacino delle imprese totalmente private, come invece consentito dall'art. 202 D.Lgs. n°



152/2006, e conservino il rapporto di lavoro con una società a partecipazione pubblica, come la SRR.

Questa soluzione, d'altra parte, ferma rimanendo la legittimità di ogni opinione critica sulla stessa, non è incompatibile con le funzioni che sono assegnate alla SRR.

Questa, infatti, ai sensi dell'art. 8 L.r. n. 9/2010 è chiamata ad esercitare funzioni anche di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti, oltre che di affidamento del servizio con l'espletamento delle procedure di individuazione del gestore previste dall'art. 15 della predetta legge e di controllo del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti nei contratti di affidamento, e nell'ambito di tale ampia funzione organizzativa può rientrare anche la gestione del rapporto di lavoro del personale che l'affidatario del servizio deve impiegare nel servizio stesso.

Riprova di quanto detto viene dal fatto che la SRR Trapani Provincia Sud, che svolge per altri comuni della provincia di Trapani le stesse identiche funzioni della SRR cui partecipa il comune capoluogo e che, come questa, ovviamente non provvede direttamente all'erogazione del servizio, ha adottato una dotazione organica (doc. 31a e 31b) che include sia il personale amministrativo, per le funzioni gestionali della società, sia il personale addetto ai compiti operativi della gestione integrata dei rifiuti.

Per tali ragioni, non è corretta nemmeno la tesi che per assumere il personale proveniente dalla Trapani Servizi S.p.A. la società convenuta dovrebbe modificare il proprio statuto.

L'assunzione di tale personale, infatti, non implica anche lo svolgimento di funzioni non previste dalla statuto societario, posto che, il passaggio del personale alla SRR non è funzionale all'esercizio diretto del servizio



da parte della stessa.

Certo è, invece, che la mancata assunzione del personale proveniente dalla partecipata del comune di Trapani, avente diritto in quanto in possesso dei requisiti predeterminati dalla legge e dall'accordo quadro regionale del 6 agosto 2013, integra una grave violazione di legge, che ha costretto gli altri protagonisti della vicenda a ricercare soluzioni alternative temporanee per assicurare il tempestivo avvio del servizio.

Tale violazione non può essere giustificata nemmeno dal fatto che la dotazione organica della SRR non preveda l'assunzione del personale operativo già impegnato dalla Trapani Servizi S.p.A..

A prescindere dalla ovvia considerazione che la dotazione organica di un ente giuridico non è uno strumento statico, ma continuamente modificabile in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'ente stesso, sicchè nulla vieta che per adempiere all'obbligo che la legge le impone la convenuta proceda alla modifica della dotazione organica, secondo la stessa procedura prevista per la sua approvazione originaria dall'art. 7, comma 9, L.r. n. 9/2010, l'attuale inadeguatezza della predetta dotazione è conseguenza di un evidente errore di carattere procedimentale.

Il Comune di Trapani, infatti, pur entrando a far parte della compagine societaria per adempiere la previsione della legge, ha coltivato il disegno di organizzare in modo autonomo nel proprio territorio il servizio di gestione integrata dei rifiuti e quando l'art. 5, comma 2 ter, L.r. n. 9/2010 lo ha consentito, ha attuato questo disegno con l'elaborazione di un piano di raccolta per area ottimale (c.d. Piano di Intervento A.R.O.) che prefigurava la gestione in forma singola del servizio da parte del comune stesso.

Per tale ragione nella elaborazione della dotazione organica della SRR



non si è tenuto conto degli obblighi che in capo alla predetta società discendevano dall'art. 19, commi 7 e ss, L.r. n° 9/2010 e lo stesso Comune di Trapani non ha posto alcuna questione in merito.

Il quadro è però mutato quando il Comune di Trapani, con la delibera G.M. n° 41/2017 ha abbandonato la prospettiva della gestione autonoma del servizio mediante il piano A.R.O. ed ha deciso di inserire il proprio territorio nell'ambito della gara che la SRR stava predisponendo per affidare tramite appalto la gestione del servizio stesso.

Sin da quel momento, infatti, gli organi societari della convenuta, nel prendere atto della scelta operata dal comune di Trapani, contestualmente allo svolgimento delle procedure di gara, avrebbe dovuto attivarsi per adeguare la propria dotazione organica alle mutate condizioni di organizzazione del servizio e potere dare piena attuazione all'art. 19, comma 7 e ss., L.r. n. 9/2010.

E' parimenti priva di alcun fondamento la terza delle obiezioni prima richiamate, secondo cui le disposizioni dell'art. 19, commi 6, 7 ed 8, L.r. n. 9/2010 hanno carattere transitorio ed avrebbero esaurito la loro efficacia con l'approvazione della dotazione organica della SRR.

Infatti, nella legge regionale n. 9/2010 non si rinviene alcuna disposizione che esplicitamente conforti tale prospettazione; segnatamente all'interno dell'art. 7 che – sotto la rubrica “**Avvio operativo delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione – S.R.R.**” - costituiva la sua sede naturale.

Al contrario, essa contiene previsioni che la contraddicono e smentiscono.

Il riferimento è all'art. 19, comma 8, primo capoverso, il quale testualmente stabilisce che “ *il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio*



di gestione, affidato con le modalità di cui all'art. 15", disposizione questa che disciplina l'affidamento da parte della SRR del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dalla normativa comunitaria.

Il passaggio alle SS.RR.RR del personale già impiegato nelle strutture che gestivano il servizio negli ambiti territoriali ottimali previsti dal sistema previgente, dunque, poteva e doveva avvenire solo dopo ("*all'esito ...*") la definizione della procedura di gara con la quale la SRR ha individuato ("*... in via definitiva ...*") l'appaltatore del servizio.

In tal modo il primo affidamento tramite gara operato dalla SRR costituisce il momento che, per quanto attiene l'organizzazione delle risorse umane, ha dato impulso ed attivato la fase di transito alle SRR, fase che prima di tale momento non poteva avere corso.

Tantomeno, quindi, essa poteva addirittura concludersi nel momento antecedente dell'approvazione della dotazione organica della società.

Emerge con intuitiva evidenza che anche l'argomentazione ora confutata della SRR condurrebbe all'illogica conseguenza di privare di alcuno spazio di applicazione le disposizioni dell'art. 19, commi 6, 7 ed 8, L.r. n. 9/2010.

Secondo la prospettazione avversaria, infatti, una volta intervenuta l'approvazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 7, comma 9, L.r. n. 9/2010, anche se la SRR non avesse ancora aggiudicato in via definitiva il servizio di gestione dei rifiuti secondo la procedura di cui all'art. 15 L.r. n. 9/2010, non sarebbe più possibile l'assunzione da parte della SRR del personale indicato nelle disposizioni appena citate, le quali, dunque, rimarrebbero disapplicate ed eluse.

Non è questa la soluzione prevista dalla legge, come ha chiaramente



indicato alla SRR convenuta anche l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nella nota prot. n. 6724/GAB del 12/11/2018, che nel dare riscontro ad apposita richiesta di intervento del Comune di Trapani ha richiamato la SRR Trapani Provincia Nord “ .. ***alla corretta applicazione dell'art. 19, commi 7 lettera c) e 8 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, che appaiono chiari nel loro tenore letterale, onde evitare l'insorgere di contenziosi ed aggravio di costi per la società.***

Lo stesso assessorato, d'altra parte, era intervenuto sulla medesima problematica con la nota n. prot. 014002 del 6 aprile 2018, indirizzata ad altra SRR siciliana, con la quale aveva invitato la predetta società a seguire le linee guida che erano state emanate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina e che inequivocabilmente ribadivano l'obbligo della SRR di assumere il personale proveniente dalla società d'ambito ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 7, L.r. n° 9/2010 (doc. 30).

Nonostante ciò l'assemblea della SRR Trapani Nord ancora nella seduta del 20/11/2018 ha deciso di non procedere all'assunzione del personale già impegnato dalla Trapani Servizi S.p.A..

* * *

Da quanto dedotto discende che la decisione della SRR Trapani Provincia Nord di non porre in essere gli atti necessari per procedere all'assunzione del personale già impegnato dalla Trapani Servizi S.p.A. nel servizio ora affidato in appalto a Energeticambiente S.r.l., adottata dall'assemblea societaria nelle sedute del 2 ottobre e del 20 novembre 2018 e dal consiglio di amministrazione della stessa società nelle sedute del 31 ottobre 2018 e del 7 novembre 2018 costituisce una palese violazione dell'art. 19, comma 7 e 8, della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e dell'accordo quadro regionale del 6 agosto 2013.



ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso oltre che alla SRR Trapani Provincia Nord, ed alla Energeticambiente Srl, deve essere notificato a n° 92 parti necessarie per l'integrità del contraddittorio, ovvero, i lavoratori della Trapani Servizi SpA, in atto distaccati presso la Energeticambiente Srl per le ragioni indicate in narrativa e che devono essere assunti dalla predetta SRR ai sensi dell'art. 19 della l.r. n°9/2010.

Tenuto conto del rilevante numero dei destinatari, si chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro, ai sensi degli articoli 150 e 151 c.p.c., voglia autorizzare la notificazione del ricorso ai suddetti lavoratori per pubblici proclami, mediante la speciale forma della pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito web della Trapani Servizi SpA, della SRR Trapani Provincia Nord, della Energeticambiente Srl (ove in atto i lavoratori sono distaccati) e del Comune di Trapani, alla stregua delle indicazioni contenute in Cons. St. Decreto Pres. n. 669/2014; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis ord. coll. n. 9506/2013.

Per i motivi esposti

VOGLIA IL TRIBUNALE – GIUDICE DEL LAVORO

respinta ogni contraria eccezione e difesa,

- ritenere e dichiarare che in applicazione dell'art. 19, commi 7 e 8, della legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e dell'accordo quadro regionale del 6 agosto 2013, la società per la regolamentazione del servizio integrato dei rifiuti Trapani Provincia Nord - S.R.R. – ha l'obbligo di assumere n. 92 dipendenti della Trapani Servizi S.P.A., in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 7 lettera c), L.r. n. 9/2010 e, per l'effetto, condannare la predetta società ad assumere i suddetti lavoratori, previa dichiarazione di nullità, ove e per quanto occorra, delle



deliberazioni dell'assemblea dei soci della società per la regolamentazione del servizio integrato dei rifiuti Trapani Provincia Nord - S.R.R. – del 2 ottobre 2018 e del 20 novembre 2018 e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della medesima società del 31 ottobre 2018 e del 7 novembre 2018 per violazione delle medesime disposizioni di legge regionale.

Con statuizione consequenziale per le spese.

In via istruttoria si offrono in produzione i documenti richiamati nel ricorso secondo la relativa numerazione.

Si precisa, tuttavia, che i documenti dal n. 11 al 31b saranno depositati con invii telematici successivi al primo per rispettare il limite di 30 mb della busta di deposito del ricorso.

Ai sensi degli articoli 9 e 13 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è di euro 259,00.

Trapani, lì 23/01/2019

Avv. Franco Campo

Avv. Pasquale Perrone

